COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ravagnani Fabrizio

DETERMINAZIONE N. 3921 DEL 21/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AEQUA ENGINEERING S.R.L., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 545/2022, DELLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A) AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1400/2017 E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 2948/2009 DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C.2, LETT A), DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 E D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
CIG 95294449F4

La P.O. delegata

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 89 del 30/05/2022, di conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa Tecnica di tipo A, con delega delle funzioni dirigenziali, per le Sezioni "Urbanistica" (tranne U.O. Amministrativa (URB) e U.O. Accesso Atti-Digitalizzazione (URB)), "Sportello Unico per l'Edilizia" (tranne U.O. Amministrativa (SUE), U.O. Accesso Atti-Digitalizzazione (SUE)) e "Controllo del Territorio" (tranne U.O.Accesso Atti-Digitalizzazione (CONT-TER)), e nomina a responsabile del procedimento (RUP) e direttore dell'esecuzione (DEC) in tema di appalti attinenti le medesime sezioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 60 del 10/12/2019, con cui è stato nominato l'ng. Fabrizio Ravagnani quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, di parte dei procedimenti della sezione pianificazione e di coordinamento delle attività della medesima;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Rovigo e' dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in conferenza di servizi in data 10/02/2012 e, quindi, ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012), in vigore dal 23/05/2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/10/2018, è stata adottata la prima variante parziale al Piano degli Interventi per la riclassificazione urbanistica dell'edificio denominato "Palazzo Campo", approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/03/2019, successivamente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 03/04/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16/10/2019, è stata adottata la seconda variante parziale al Piano degli Interventi per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con Via Ippolito Nievo e Via dei Mille, successivamente approvata con D.C.C. n. 10 del 10/04/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/11/2020, è stata adottata la terza variante parziale al Piano degli Interventi inerente la realizzazione della nuova strada di accesso per i servizi cimiteriali del cimitero di Via Oroboni, successivamente approvata con D.C.C. n. 8 dell'1/03/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 13/10/2020, è stata adottata la quarta variante parziale al Piano degli Interventi relativa alla riqualificazione urbanistica degli edifici "Ex C.U.R." ed "Ex Liceo Celio";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 25/11/2021, è stata adottata l'ottava variante parziale al Piano degli Interventi, inerente l'istituzione del Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), successivamente approvata con D.C.C. n. 57 del 29/09/2022;

- il Comune di Rovigo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2022, ha approvato la Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento di formazione della Variante generale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo, in corso di definizione, si rende necessario predisporre: la Verifica di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R.V. n. 545/2022, nell'ambito della quale occorre definire anche le modalità di compensazione ecosistemica del consulo di suolo, la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017, nonché lo Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009;

ACCERTATO che il Settore Urbanistica – sezione Pianificazione, già oberato di impegni per lo svolgimento delle normali procedure di competenza, non si trova, nel caso specifico, nelle condizioni di poter provvedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni sopraindicate;

RITENUTO pertanto necessario proccedere all'affidamento del servizio per la redazione della Verifica di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R.V. n. 545/2022, della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017, nonché dello Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 relativi alla Variante generale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo in corso di definizione, per le motivazioni sopra riportate;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce i "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";

- l'art. 31 del medesimo Decreto stabilisce "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";

- l'art. 36 (Contratti sotto soglia), co. 1, 2 e 7, del suddetto Decreto stabiliscono che:

  - *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1"* (sopraccitato), *"34 e 42"* (rispettivamente Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, Conflitto di interesse), *"nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli*

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

- *"fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

- *"l'ANAC con proprie linee guida .... stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale"*;

- l'ANAC ha emanato:

  - le "Linee Guida n. 1", di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, poi aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018, ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019, le quali al punto 1.3 prevedono che *"gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice"* e che *"l'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali"*;

  - ai sensi dell'art. 36, co. 7 sopraccitato, le "Linee Guida n. 4", recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, poi aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 a seguito del D.L. 18/04/2019, n. 32 (Sblocca cantieri), convertito in L. 14/06/2019, n. 55;

VISTO l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,*

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro*", fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che stabilisce il contenuto minimo essenziale della determina a contrarre;

EVIDENZIATO che dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) il nominativo del contraente/fornitore;
g) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
h) il possesso da parte del contraente/fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2017 in cui è stata disposta la facoltà per gli uffici, "al fine di velocizzare le conseguenti procedure", di attivarsi autonomamente per l'approvvigionamento di beni e servizi entro la soglia dei 40.000,00 €, mediante affidamenti diretti senza avvalersi dell'Ufficio gare ed acquisti;

VISTA la Circolare a firma del Segretario Generale P.G. 62979 del 08/10/2018 riguardante gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, e la ulteriore nota del 08/06/2022 relativa alle procedure di appalto per affidamento diretto, motivazione scelta del contraente;

VISTO l'art. 7, co. 2, del D.L. 07/05/2012, n. 52 (*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*) convertito, con modificazioni, nella L. 06/07/2012, n. 94, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/C"*);

COMUNE DI ROVIGO

CONSIDERATO che l'art. 1, co. 130, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l'art. 1, co. 450, della L. 27/12/2006, n. 296, ha innalzato la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

VISTO il co. 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

ATTESO che per la procedura di affidamento del servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Dott. Lorenzo Zago, Responsabile P.O. presso la Sezione Urbanistica del Comune di Rovigo;

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio in parola è stata avviata la procedura di richiesta offerta in Mepa, mediante trattativa diretta con un unico operatore economico sul portale "*acquistinretepa.it*", nel rispetto del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a seguito di detta procedura, ha presentato offerta l'operatore economico Aequa Engineering S.r.l., P. Iva e C.F. n. 03913010272, con sede in Martellago (VE), Via Veneto, n. 1, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, n. REA VE - 349027;

VISTA l'offerta ricevuta in cui la ditta si è resa disponibile alla realizzazione del servizio in parola per l'importo netto di € 21.764,50 a cui vanno aggiunti € 4.788,19 per IVA al 22%, quindi per un totale lordo pari ad € 26.552,69 giusta RDO n. 3335930;

VERIFICATO che la Società interpellata è in possesso di consistenti ed accertate esperienze analoghe nel campo della valutazione ambientale e dell'ingegneria idraulica;

CONSIDERATO che:

- l'offerta presentata dalla ditta Aequa Engineering S.r.l. è ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. In Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale, è stata acquisita la seguente documentazione:

a) Foglio patti e condizioni sottoscritto per accettazione;

b) Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'Art. 3, Comma 7° della L. 136/2010 e s.m.i.

c) dichiarazione in materia di Codice di comportamento ed impegno formale al rispetto del Protocollo di Legalità;

d) dichiarazione ex art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;

e) DGUE;

f) PASS*OE*;

ACQUISITA, mediante Fasicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la seguente documentazione:

- Casellario Annotazioni riservate ANAC consultato in data 13/12/2022, dal quale risulta l'assenza di annotazioni associate all'operatore economico individuato;
- Certificato del Casellario Giudiziale afferente ai componenti della società individuata, acquisiti con n.: 6952698/2022/R; 6952703/2022/R; 6952701/2022/R; 6952711/2022/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 6953467/2022/R;
- L'esito della verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, del 14/12/2022, dal quale risulta la posizione regolare della ditta;

VISTO:

- la Visura camerale storica della società presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo, acquisita in data 13/12/2022, dalla quale non emergono procedure concorsuali o fallimentari in corso;
- il DURC online della società, acquisito mediante il portale online dell'INAIL con Prot. INPS_33501778 del 09/12/2022, dal quale emerge che la ditta risulta con posizione regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

DATO ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 all'art. 3, c. 4 ha stabilito che fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

FATTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'adozione del presente provvedimento, il numero dell'impegno, il CIG, ecc., saranno comunicati alla ditta *de qua*;

VISTO il tipo di prestazione ovvero la non necessità di approvare uno specifico schema di disciplinare d'incarico come peraltro previsto dall'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 che si riporta per inciso: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, co. 4°, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 184 sulla liquidazione della spesa;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

COMUNE DI ROVIGO

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATO che la spesa rispetta l'obbligo di cui all'art. 9, comma 1°, lett. a), punto 2**,** del D.L. n. 78/2009 conv. in L. 102/2009 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che il codice CIG risulta essere: **95294449F4**;

VISTO:

- l'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 ed il D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito con modifiche in L. 17/12/2010, n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- la determinazione dell'ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07/07/2011 in tema di "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") 2022/2024, integrato con DG 283 del 15/06/2022;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il "Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 5 del 18/01/2018;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;

2. di affidare, per quanto sopra, alla società Aequa Engineering S.r.l., P. Iva n. 03913010272, con sede in Martellago (VE), Via Veneto, n. 1, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, n. REA: VE-349027, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il servizio di redazione: della Verifica di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e

della D.G.R.V. n. 545/2022, della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi della D.G.R.V. n. 1400/2017, nonché dello Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009, relativi alla Variante generale al Piano degli Interventi del Comune di Rovigo, per l'importo netto di € 21.764,50 a cui vanno aggiunti € 4.788,19 per IVA al 22%, quindi per un totale lordo pari ad € 26.552,69 giusta RDO n. 3335930;

3. conseguentemente, di impegnare la somma di € 26.552,69 € (21.764,50 € + 4.788,19 € per IVA 22% su imponibile), per il servizio *de quo* e di imputare tale importo per € 13.276,35 al Capitolo 250130/1300 "Prestazioni diverse di terzi" Cod. Fin. 1.03.02.11.999 del bilancio 2022-2024, esercizio 2022, e il rimanente importo di € 13.276,34 al Capitolo 250130/1300 "Prestazioni diverse di terzi" Cod. Fin. 1.03.02.11.999 del bilancio 2022-2024, esercizio 2023;

4. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

5. visto il tipo di prestazione e la già chiara richiesta di offerta e relativo Foglio Condizioni, di non approvare/sottoscrivere un disciplinare d'incarico, ma in alternativa di rimandare alle clausole negoziali presenti nel Foglio Condizioni allegato alla lettera d'invito trasmessa mezzo MEPA, che si ritengono accettate dalla società Aequa Engineering S.r.l. con la trasmissione della suddetta offerta;

6. di liquidare la relativa somma alla ditta sopraindicata, secondo le tempistiche stabilite nel foglio condizioni e dai relativi cronoprogrammi, su presentazione di regolare documento contabile debitamente vistato da questo Settore; in tal senso, in sede di liquidazione verrà verificato che il fornitore abbia assolto agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, relativi la tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., disponendo la pubblicazione del presente atto nel sito istituzione dell'Ente nella sezione dell'Amministrazione Trasparente: "provvedimenti - provvedimenti dirigenti" ed, altresì, nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure", tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

8. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 all'art. 3, c. 4 ha stabilito che fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;

9. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che:

COMUNE DI ROVIGO

- è stata accertata la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta l'obbligo di cui ai commi 709 e seguenti dell'art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di pareggio di bilancio;
- il codice CIG rilasciato dall'Anac è il seguente: **95294449F4**;

11. di dare atto che per il presente affidamento assume il ruolo di R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto Dott. Lorenzo Zago, nominato con Decreto Dirigenziale n. 89 del 30/05/2022;
12. di dare atto che la presente determinazione:

- comporta un onere/obbligazione a carico del Comune di Rovigo;
- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Dirigente del Settore Economico-Finanziario;
- e' soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Lorenzo Zago

Documento sottoscritto con firma digitale